Sentenza: n. 47 del 10 febbraio 2015

Materia: telecomunicazioni

Parametri invocati: art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 93 del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Tribunale ordinario di Torino

Oggetto: art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Federica Fradella

Sintesi: Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Ad avviso del rimettente la norma oggetto dell'ordinanza, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, violerebbe l'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», il quale prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».

La Corte, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce, rileva come l'art. 93 della citata legge è «espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni». Ne consegue che «finalità della norma è anche quella di "tutela della concorrenza", di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore». Per tali argomenti la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004, in riferimento all'art. 117, primo comma, lettera e), Cost.